



COMUNE DI MONTICELLI D'ONGINA

PROVINCIA DI PIACENZA

ORDINANZA Nr. 11 del 01/04/2020

Oggetto: ORDINANZA PROROGA PERIODO DI ACCENSIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO

Prot. N° 2420
11/2020

Ordinanza N°

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO L.L.P.P. **DEL COMUNE DI MONTICELLI D'ONGINA**

RICHIAMATO il provvedimento Sindacale n° 7 del 17.05.2019 con il quale sono state assegnate all'Arch. Gian Luca Fumi, individuato come titolare della posizione organizzativa del Servizio Tecnico LL.PP - Comune di Monticelli d'Ongina -, le funzioni gestionali previste dall'art. 107, co. 2 e 3 del TUEL

VISTO il D.P.R. n. 74 del 16/04/2013 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 149 del 27 giugno 2013, e in vigore dal 12 luglio 2013): *“Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'art. 4, comma 1, lettera a) e c), del decreto legislativo 19/08/2005 n. 192”* che ha modificato il D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412.

PRESO ATTO CHE:

- il Comune di Monticelli d'Ongina è compreso nella fascia climatica “E”, per la quale il periodo normale di funzionamento degli impianti di riscaldamento è dal 15 ottobre al 15 aprile e per 14 ore giornaliere, ai sensi dell'art 4 - comma 2 - del citato D.P.R;
 - al di fuori dei periodi d'accensione previsti, ai sensi dell'art. 4 comma 3 del D.P.R. 74/2013 gli impianti termici: *“possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustificano l'esercizio e, comunque, con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria”*;
- l'articolo 5 comma 1 del D.P.R. 74/2013, dispone che: *“in deroga a quanto previsto dall'articolo 4, i sindaci, con propria ordinanza, possono ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia nei singoli immobili”*.

TENUTO CONTO delle attuali condizioni climatiche esterne e delle possibili ripercussioni negative sulla salute delle fasce più deboli della cittadinanza;

RITENUTO di autorizzare l'accensione degli impianti secondo le modalità sotto riportate nel periodo compreso tra il 15.04.2020 e il 30.04.2020;

VISTA la normativa in materia ed in particolare gli artt.4 e 5 del D.P.R.n.74/2013

AUTORIZZA

in deroga a quanto previsto dall' art. 4 del D.P.R. n. 74 del 16/04/2013, l'accensione facoltativa degli impianti termici di riscaldamento dal 15.04.2020 al 30.04.2020;

INVITA

la cittadinanza a limitare l'accensione nelle ore più fredde, ricordando l'obbligo di legge di non superare la temperatura di 18°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili e di 20°C + 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici.

Monticelli d'Ongina, li 01.04.2020

Il Responsabile del Servizio L.L.P.P.
(Gian Luca Fumi)
documento firmato digitalmente